



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

OGGETTO: SERVIZIO DI CONSULENZA, ASSISTENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI BRUINO - PERIODO 30/10/2025 – 29/10/2028, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 (TRE) ANNI.

CPV: 66518100-5



SOMMARIO

- ARTICOLO 1. OGGETTO DELL' APPALTO
- ARTICOLO 2. DURATA DEL SERVIZIO
- ARTICOLO 3. SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI BRUINO
- ARTICOLO 4. VALORE STIMATO DELL'APPALTO
- ARTICOLO 5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ARTICOLO 6. RUOLO DEL COMUNE
- ARTICOLO 7. PREROGATIVE DEL COMUNE
- ARTICOLO 8. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO - COMPENSI DEL BROKER
- ARTICOLO 9. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
- ARTICOLO 10. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ARTICOLO 11. DOMICILIO DEL BROKER E REFERENTE UNICO DEL SERVIZIO
- ARTICOLO 12. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITA' DEL BROKER
- ARTICOLO 13. PENALITA' A CARICO DEL BROKER
- ARTICOLO 14. ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE
- ARTICOLO 15. STIPULA E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 16. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
- ARTICOLO 16. RECESSO
- ARTICOLO 18. CESSIONE E SUBAPPALTO
- ARTICOLO 19. GARANZIA ASSICURATIVA
- ARTICOLO 20. GARANZIA DEFINITIVA
- ARTICOLO 21. ANTICORRUZIONE
- ARTICOLO 22. TRASPARENZA
- ARTICOLO 23. RISERVATEZZA
- ARTICOLO 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ARTICOLO 25. CONTROVERSIE
- ARTICOLO 26. DISPOSIZIONI FINALI



ARTICOLO 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, così come definito dall'art. 106 del D.lgs. 209/2005, a favore del Comune di Bruino, con particolare riferimento all'attività di consulenza e assistenza nelle procedure di collocamento dei programmi assicurativi del Comune, rispondenti ai principi di economicità ed efficienza relativamente alle esigenze dell'Ente e alla stipula di nuove polizze ed alla gestione di quelle in corso, nonché all'assistenza, al supporto e alla gestione amministrativa delle polizze, all'esecuzione dei contratti stipulati e alla gestione dei sinistri.

ARTICOLO 2. DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'appalto è pari a 3 anni per il periodo dal **30/10/2025** al **29/10/2028** con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni ed eventuale proroga tecnica di **180 giorni**.

L'affidamento del servizio è rinnovabile, a discrezione del Comune, per un periodo massimo di 3 anni e cioè dal **30/10/2028** al **29/10/2031**, fatta salva l'adozione di apposito provvedimento e stipulazione di specifico atto di rinnovo alle medesime condizioni vigenti. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all'Aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Inoltre il Comune potrà avvalersi della facoltà di proroga tecnica del contratto, mediante posta elettronica certificata, nelle more delle ordinarie procedure di individuazione del nuovo contraente, nell'eventualità in cui emerga per particolare circostanze l'impossibilità di concludere tali procedure entro il termine di scadenza dell'appalto in oggetto. Tale proroga tecnica sarà disposta dal Comune per un periodo massimo di 180 giorni o comunque per il tempo strettamente alla conclusione delle procedure finalizzate al nuovo affidamento del servizio ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs n. 36/2023.

L'aggiudicatario dovrà interagire con il broker incaricato uscente per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

Qualora venga meno l'iscrizione dell'aggiudicatario nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005, il Comune disporrà la decadenza dell'affidamento del servizio con decorrenza immediata.

ARTICOLO 3. SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI BRUINO

Il portafoglio assicurativo, alla data di pubblicazione della presente procedura di gara è costituito dalle seguenti polizze:



<u>Data Scadenza</u>	<u>Numero Polizza</u>	<u>Ramo</u>	<u>Compagnia Delegataria</u>	<u>Premio annuo lordo</u>	<u>Premio annuo netto</u>	<u>Importo Provvigioni Attive Annue</u>
21/12/2025	76410	Vita Capitalizz RENDITA	GENERALI ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00
30/04/2028	91/M14975809	Tut Legale ENTI PUBBLICI	ITAS MUTUA	3.100,00	2.556,70	230,10
30/04/2028	774.035.0000900012	ALL RISKS	VITTORIA ASSICURAZIONI SPA	7.530,00	6.159,51	554,36
30/04/2026	77/192540335	Infortuni COLLETTIVE	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	957,50	934,15	84,07
30/04/2026	65/192538961	RC T + O	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	13.840,75	11.321,68	1.018,95
30/04/2028	K23IT012813	RC PATRIMONIALE ENTI PUBBLICI	XL INSURANCE COMPANY SE	2.650,00	2.167,69	195,09
30/04/2026	204028356	Auto Flotte RCA + CVT	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA	6.750,00	6.459,21	307,63
				34.828,25	29.598,94	2.390,20

L'Amministrazione non risponderà in alcun modo del mancato riconoscimento delle suddette provvigioni da parte delle Compagnie di assicurazione.

Inoltre, il Comune non corrisponderà alcuna provvigione al Broker nel caso di esito negativo delle gare d'appalto indette per l'affidamento dei contratti assicurativi o nel caso di mancata stipula dei contratti stessi.

ARTICOLO 4. VALORE DELL'APPALTO

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del D.lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto ammonta ad € **15.536,30**, al netto di I.V.A., determinato da:

- affidamento triennale (**2025/2028**) stimato in € **7.170,60**;
- eventuale rinnovo triennale (**2028/2031**) stimato in € **7.170,60**;
- eventuale proroga tecnica semestrale stimata in € **1.195,10**;



Il valore è stato calcolato applicando ai premi imponibili delle polizze assicurative la percentuale di commissioni del **3%** sul ramo auto e del **9%** sugli altri rami, moltiplicato per il periodo di durata dell'appalto compresi l'eventuale proroga e rinnovo.

In virtù della particolare modalità di remunerazione del broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini della determinazione della soglia europea, del valore della cauzione e dell'assegnazione del codice identificativo di gara.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non sono presenti in relazione alla tipologia di servizio e non sono quantificati costi della manodopera, trattandosi di servizi di natura intellettuale.

Il servizio di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo non comporta per la Stazione Appaltante alcun onere diretto, né presente, né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà globalmente remunerato sui premi assicurativi delle polizze in essere.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Analisi dei rischi dell'Ente

- a) Effettuazione di un costante Risk Management attraverso l'identificazione, l'analisi e la valutazione dei rischi gravanti sull'Ente, sugli Amministratori, sui dipendenti e su altre persone di cui l'Ente si avvale a qualunque titolo per le proprie attività e servizi e delle coperture assicurative necessarie e successivamente supportare l'Ente nello sviluppo di strategie volte a monitorare e/o eliminare gli stessi.
- b) Analisi e valutazione costante delle polizze assicurative esistenti, ai fini della loro idoneità a coprire i rischi connessi a tutte le attività istituzionali dell'Ente ed ai fini dell'efficacia ed economicità delle stesse, con effettuazioni di proposte scritte e di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuove normative, ai mutamenti del mercato assicurativo, ad eventuali esigenze insorte e ad evoluzioni giurisprudenziali in materia, anche con riferimento al monitoraggio costante dei costi delle polizze assicurative esistenti e valutazione costi/benefici delle medesime.

Consulenza

- a) Costante supporto in materia assicurativa al personale referente dell'Ente anche mediante un'attività informativa in occasione dell'introduzione di novità legislative e/o giurisprudenziali. Tale attività si esplica attraverso l'assistenza agli uffici dell'Ente nell'individuazione delle garanzie e delle coperture assicurative da richiedere agli appaltatori di lavori, forniture e servizi pubblici, nonché all'assistenza per la verifica delle garanzie e coperture assicurative da questi presentate a seguito di aggiudicazione definitiva.
- b) Resa di pareri scritti su implicazioni di tipo assicurativo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta, pena l'applicazione delle previste penali.



Portafoglio Assicurativo

- a) Presa in carico, analisi dettagliata ed eventuale rimodulazione del portafoglio assicurativo previa predisposizione di un progetto finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e la razionalizzazione dei costi a carico dell'Ente.
- b) Indagini di mercato, in previsione di nuovi contratti assicurativi.

Contratti Assicurativi

- a) Gestione tecnica e amministrativa dei contratti assicurativi, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente, controllo sull'emissione delle polizze, delle appendici, scadenze ed ogni altra attività amministrativa e contabile connessa ed azioni di sollecito, nei confronti delle compagnie assicurative, nell'eventualità di inadempienze contrattuali.
- b) Il pagamento dei premi assicurativi e delle regolazioni verrà effettuato dall'Ente per tramite del broker.

Gestione Sinistri

SINISTRI ATTIVI A RISARCIMENTO DIRETTO

- a) Gestione completa dei sinistri attivi a risarcimento diretto occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (escluso il contenzioso giudiziale), senza spese a carico dell'Ente, neppure oneri gestionali e/o amministrativi.
- b) Nell'ambito della gestione dei sinistri diretti il Broker si obbliga ad inviare, unitamente alla proposta risarcitoria della compagnia assicurativa, apposita relazione recante le congruità.
- c) L'Ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle assicurazioni provvederà a trasmettere la denuncia di sinistro al broker, che potrà richiedere eventuali integrazioni utili allo svolgimento dell'istruttoria.
- d) Il broker attende a tutte le attività di carattere tecnico necessarie per la definizione dell'istruttoria, provvede ad inoltrare domanda di risarcimento alle compagnie assicurative e/o a privati e si attiva al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, il risarcimento.
- e) Tutta la documentazione riguardante l'istruttoria dei contratti assicurativi e dei sinistri dovrà essere gestita in forma telematica per consentire all'Ufficio dell'Ente di monitorare lo stato di avanzamento della singola pratica.



SINISTRI ATTIVI E PASSIVI COLLEGATI ALLE POLIZZE

- a) Gestione dei sinistri attivi e passivi collegati alle polizze dell'Ente occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico.
- b) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative fino alla comunicazione dell'esito. Il broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito ai sinistri passivi aperti innanzitutto sulla loro ricevibilità, quindi sulla competenza (Compagnia, Ente), sia sull'entità del risarcimento in caso di danno entro la soglia di franchigia.
- c) Il broker gestisce integralmente e direttamente i rapporti con le società assicurative in caso di sinistro, ivi compresi i rapporti con i periti, trasmettendo formalmente e tempestivamente all'Ente ogni notizia utile ai fini della rapida definizione del sinistro.
- d) L'Ufficio dell'Ente preposto alla gestione delle assicurazioni, in caso di contenzioso, trasmette al broker copia dell'atto di citazione. Il broker provvede al successivo inoltro presso la compagnia assicurativa e mette in campo tutte le attività necessarie alla gestione della pratica, provvedendo ad indicare all'ufficio il nominativo del legale fiduciario della compagnia assicurativa almeno 45 (quarantacinque) giorni lavorativi prima dell'udienza, e comunque nei tempi utili per agire in giudizio.
- e) Il broker si impegna a inviare, tutte le informazioni riguardanti le cause di cui al comma precedente, fino alla loro definizione con la trasmissione della sentenza.
- f) Il broker, nel caso di sinistri attivi collegati alle polizze dell'Ente attende a tutte le attività di carattere tecnico necessarie per la definizione dell'istruttoria, e si attiva al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, il risarcimento. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici dell'Ente, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente.
- g) Il broker provvede all'aggiornamento costante delle statistiche sinistri relative ad ogni polizza assicurativa, da inoltrare all'Ente almeno trimestralmente, contenente il numero dei sinistri aperti (e per ognuno la relativa descrizione), l'ammontare delle liquidazioni effettuate, i sinistri riservati, i sinistri senza seguito, nonché l'andamento della sinistrosità e lo stato dei sinistri aperti.
- h) Il broker provvede alla formulazione annuale dell'intero programma assicurativo dell'Ente in un'ottica di razionalizzazione delle coperture assicurative e di contenimento dei costi, consistente nella proposta operativa di ottimizzazione dei livelli di protezione dell'Ente, basata sulla valutazione economica e gestionale della situazione dell'Ente (emergente dalle statistiche sinistri). Tale programma dovrà essere presentato attraverso relazione dettagliata entro 30 giorni dall'inizio del servizio ed entro il mese di giugno di ogni anno per la durata dell'affidamento.
- i) Tutta l'istruttoria per la gestione dei sinistri collegati alle polizze (dalla denuncia alla definizione) potrà essere gestita in forma telematica, per consentire all'Ufficio dell'Ente di monitorare lo stato di avanzamento della singola pratica.



COLPA GRAVE

- a) Il broker dovrà intermediare, a favore degli Amministratori e dei Dipendenti dell'Ente, programmi assicurativi su adesione volontaria e distinti da quelli dell'Amministrazione stessa, per tutelare tali soggetti nello svolgimento della propria attività professionale.
- b) Il broker gestisce tale attività con strumenti interoperabili che consentano la totale autonomia nella condivisione delle informazioni e della stipula della polizza di cui al comma precedente.

ARTICOLO 6. RUOLO DEL COMUNE

L'Ente autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le compagnie assicurative.
L'Ente si impegna a non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker.

ARTICOLO 7. PREROGATIVE DEL COMUNE

Il Comune di Bruino autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente:

- a) l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
- b) la facoltà di intraprendere rapporti con qualsivoglia Compagnia di assicurazione, a prescindere dal rapporto contrattuale con il broker e dalla presenza della clausola di brokeraggio nelle polizze stipulate dal Comune.
- c) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. In particolare, le proposte di capitolato predisposte dal broker per l'espletamento delle gare d'appalto per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente saranno valutate, dai competenti uffici comunali, da un punto di vista tecnico-economico.
- d) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare.
- e) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali per l'appalto, nelle forme di legge, dei contratti assicurativi di cui necessita il Comune.
- f) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali.
- g) di rendere noto, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker.
- h) di fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il servizio.
- i) di effettuare il pagamento dei premi al broker entro i termini indicati nei capitolati di polizza.



ARTICOLO 8. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO - COMPENSI DEL BROKER

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo non comporta a carico dell'Ente alcun onere finanziario, diretto, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in esecuzione del servizio, in quanto il broker sarà remunerato, come consuetudine di mercato, per tramite delle compagnie assicurative con le quali l'Ente sottoscrive coperture ricadenti nel portafoglio assicurativo.

In caso di passaggio del servizio di brokeraggio da un broker ad un altro, ai contratti assicurativi in corso od in fase di stipulazione si applicheranno le norme del vigente Codice deontologico di autoregolamentazione approvato dall'Assemblea dell'Associazione di Categoria brokers di Assicurazione e riassicurazione (A.I.B.A.), salvo diverso accordo tra gli stessi Brokers, senza alcuna responsabilità in capo all'Ente.

Il broker affidatario ha diritto al riconoscimento delle provvigioni di intermediazione dai premi di assicurazione all'atto del loro pagamento. L'Ente non risponderà di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione nei confronti del broker affidatario.

Il broker non potrà richiedere altri compensi, integrazioni o rimborsi di qualsiasi natura, al di fuori della remunerazione stabilita nel presente capitolato.

Sarà onere del broker predisporre adeguata "clausola broker" da inserire nelle bozze dei capitolati di polizza e nei successivi contratti assicurativi, nella quale oltre ad indicare le percentuali di provvigione offerte, siano disciplinate le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie assicurative.

Il broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi in corso.

Nessuna provvigione, né alcuna altra tipologia di compenso spetterà al broker nel caso in cui l'Ente ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione.

Il broker non potrà chiedere alle Compagnie assicurative incrementi sulle percentuali di provvigione offerte in sede di gara.

ARTICOLO 9. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi assicurativi e delle regolazioni verrà effettuato dall'Ente al broker, come consuetudine di mercato, che a sua volta liquiderà i premi in favore delle compagnie assicurative entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, al fine di garantire all'Ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, rilasciando alla stessa le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate. Relativamente alle ricevute del pagamento del premio, l'atto di quietanza deve essere trasmesso nelle 48 ore successive all'avvenuto pagamento.

La richiesta di pagamento dei premi assicurativi e/o delle regolazioni con allegati tutti i dati necessari dovrà pervenire alla email economato@comune.bruino.to.it entro e non oltre 90 (novanta) giorni prima della scadenza.



Non sono imputabili all'Ente le conseguenze di eventuali ritardati pagamenti alle compagnie assicurative effettuati dal broker, che sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Qualsiasi liquidazione è comunque soggetta alla verifica della regolarità contributiva attestata mediante acquisizione di apposito documento di regolarità contributiva in corso di validità del beneficiario e dell'eventuale verifica positiva effettuata ai sensi dell'articolo 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973.

ARTICOLO 10. TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010, il broker, che risulterà appaltatore del servizio, si assumerà tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti derivanti dall'aggiudicazione dello stesso.

Tutti i movimenti finanziari dovranno pertanto essere registrati sul conto corrente (anche più di uno) dedicato, anche non in via esclusiva, al presente appalto e possono avvenire, salvo quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Eventuali transazioni eseguite dall'appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, senza l'osservanza delle norme di cui sopra, sono causa di risoluzione espressa del presente appalto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 11. DOMICILIO DEL BROKER E REFERENTE UNICO DEL SERVIZIO

Il broker dovrà indicare il proprio domicilio, al quale l'Ente potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti al presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) e l'indirizzo ordinario di posta elettronica.

Il broker dovrà trasmettere via e-mail o via PEC il nominativo, l'indirizzo di posta elettronica (e-mail), il numero di telefono dei Referenti quali interlocutori per l'Ente per tutta la durata del contratto, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione ovvero con preavviso scritto di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi in caso di sostituzione dei Referenti del Servizio o di variazione dei dati dello stesso nel corso del contratto. La mancata comunicazione sarà considerata inadempienza e comporterà l'applicazione delle previste penali.

Il Referente del servizio, di adeguata professionalità ed esperienza lavorativa, deve essere iscritto alla Sezione B del RUI.

Il Referente del servizio dovrà essere autorizzato, dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione, ad accogliere qualsiasi richiesta e/o segnalazione da parte dell'Ente inerente al servizio oggetto del presente appalto e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.



ARTICOLO 12. OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITA' DEL BROKER

Il broker dovrà svolgere il servizio nell'interesse del Comune di Bruino, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà.

Il broker è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte di copertura di rischi assicurativi in ogni loro fase e ad assicurarne la completezza, con la diligenza richiesta per la specifica attività professionale svolta, adoperandosi per il raggiungimento degli scopi perseguiti dall'Ente ed assicurando la tutela degli interessi del medesimo. Il Comune è sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte.

Il broker deve, inoltre, assicurare la massima trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno affidatarie dei contratti assicurativi con l'obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione di ciascun rapporto assicurativo.

Il broker è contrattualmente responsabile nei confronti del Comune (art. 1218 c.c.) per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni e attività professionali oggetto del presente Capitolato, imputabili allo stesso e/o ai suoi collaboratori a qualunque titolo, e dei quali danni sia chiamato a rispondere il Comune di Bruino che si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa.

Il Comune di Bruino ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti a causa dell'attività svolta dal broker in esecuzione del contratto in oggetto, per negligenza professionale, errori ed omissioni del broker o comunque per qualsiasi inadempimento o ritardo di quest'ultimo che questi non provi essere dovuto a causa a lui non imputabile.

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e per i quali la Stazione Appaltante ha provveduto a stipula, modifica o integrazione.

Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente o non esperisca azioni atte alla modifica di condizioni contrattuali che possano comportare responsabilità degli organi comunali competenti, dirigenti o funzionari incaricati del servizio.

A tal fine l'aggiudicazione del presente contratto richiede la preventiva produzione di polizza di responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dal D.lgs. 209/2005 e successive modifiche, con un massimale che non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00. Il broker è obbligato a mantenere in essere detta polizza o altra equivalente per tutto il periodo della durata del contratto col Comune.

Il broker risponde altresì di eventuali danni arrecati alla Stazione Appaltante anche dopo la scadenza del contratto ove conseguenti ad inadempimenti e ritardi intervenuti durante l'esecuzione dello stesso.

Il broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Amministrazione comunale. La sospensione del servizio per decisione unilaterale del broker costituisce grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto e darà luogo al conseguente risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione Comunale, con incameramento della cauzione definitiva.



Il broker è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose, comunque verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Ente.

ARTICOLO 13. PENALITA' A CARICO DEL BROKER

Si rimanda a quanto disciplinato dall'articolo 126 del D.lgs. 36/2023;

ARTICOLO 14. ONERI E SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Tutti gli oneri, costi o imposte di qualsiasi genere, inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Sono a carico del broker:

- a) tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla gara;
- b) ogni altro onere, imposta o spesa inerente o conseguente l'aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto;
- c) tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento del servizio in appalto;
- d) i rischi connessi all'esecuzione del servizio di brokeraggio;

ARTICOLO 15. STIPULA E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Trattandosi di affidamento di importo non superiore a € 40.000,00, il contratto di appalto del servizio in oggetto verrà stipulato previa presentazione delle garanzie e dei documenti. Nel caso in cui l'Appaltatore non sottoscriva il contratto di servizio - e/o non produca i documenti richiesti negli atti di gara - nel termine fissato dal Comune di Bruino, decade automaticamente dall'aggiudicazione. Il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune di Bruino che porrà a carico dell'Appaltatore le eventuali ulteriori spese sostenute per la stipulazione del contratto con altro contraente.

L'esecuzione del servizio potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le eventuali imposte, tasse e spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la eventuale registrazione.

Il Comune di Bruino può risolvere il contratto relativo al presente appalto, durante il periodo di efficacia dello stesso, se una o più delle condizioni indicate nell'art. 122 co. 1 e co. 3 del D.lgs. 36/2023 non siano soddisfatte.

Il Comune di Bruino deve risolvere il contratto relativo al presente appalto, durante il periodo di efficacia dello stesso, se si verificano una o più delle condizioni indicate nell'art. 122 co. 2 del D.lgs. 36/2023.



Il contratto sarà, inoltre, risolto qualora si verificano le seguenti condizioni:

- a) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- b) qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3 art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto.
- c) scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
- d) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- e) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

Il contratto si intenderà altresì risolto automaticamente, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui all'art. 109 del D. LGS 209 del 2005 dell'aggiudicataria, la quale è tenuta a dare immediata comunicazione all'Amministrazione del verificarsi di tale circostanza, mediante PEC. Qualora l'inadempimento sia determinato da causa di forza maggiore, l'aggiudicataria dovrà notificare tale circostanza alla competente struttura all'indirizzo PEC comune.bruino.to@cert.legamail.it o altro numero comunicato dall'Amministrazione. L'aggiudicataria, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto stesso, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

ARTICOLO 16. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Non sono consentite variazioni delle modalità di esecuzione dei servizi rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato Speciale di Appalto, se non preventivamente e formalmente autorizzate dall'Amministrazione.

Comunicazione di modificazione soggettive:

Qualora l'appaltatore subisca modificazioni soggettive, lo stesso è tenuto a comunicare entro 30 giorni tali modificazioni all'Amministrazione aggiudicatrice, la quale potrà autorizzare la prosecuzione del rapporto concernente la gestione dell'appalto fino alla scadenza del contratto.



ARTICOLO 16. RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, il Comune di Bruino può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

ARTICOLO 17. CESSIONE E SUBAPPALTO

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere ad altro broker il contratto o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni.

ARTICOLO 18. GARANZIA ASSICURATIVA

Il broker affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati all'Ente o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il suddetto Ente da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. È obbligo del Broker stipulare specifica polizza assicurativa R.C. Professionale, con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale non inferiore ad €. 2.500.000,00, così come prevista dal D.lgs. n. 209/2005 e con validità non inferiore alla durata del contratto, comunicandone ogni eventuale successiva variazione. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il broker potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC Professionale, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad €. **2.500.000,00**.

Il costo della suddetta polizza deve essere considerato a carico del broker.

In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni l'Ente potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del broker o sulla garanzia definitiva.

ARTICOLO 19. GARANZIA DEFINITIVA

Il broker affidatario, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 36/2023 dovrà presentare una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023, pari al **5%** del valore contrattuale, a garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali o dell'eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l'Ente ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.



Essa dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e verrà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del contratto, e deve essere prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del servizio. La regolare costituzione della presente polizza assicurativa dovrà essere documentata dal broker prima della stipula de contratto e comunque prima dell'inizio della prestazione.

ARTICOLO 20. ANTICORRUZIONE

L'Affidatario si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di legge e regolamenti. L'affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui ai Protocolli di legalità sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata che, sia pure non materialmente allegati, formano parte integrante del contratto, e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le clausole in essi riportate, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto. L'affidatario dichiara di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D.lgs. 165/2001, secondo cui "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri". L'affidatario dichiara di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e dal Codice di Comportamento dell'Ente, può costituire causa di risoluzione del contratto e si impegna ad attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta previsti dai suddetti codici i quali, pubblicati come per legge, sono altresì resi disponibili sul sito dell'Ente. adottato con deliberazione n. 122 in data 07/12/2023 nonché del codice disciplinare dei dipendenti pubblici nell'ultima versione di cui al C.C.N.L 16/11/2022.

ARTICOLO 21. TRASPARENZA

Ai sensi della normativa sulla tutela della concorrenza e del mercato, disciplinata dalla Legge 10.10.1990, n. 287, il broker si obbliga:

- a) ai fini della conclusione dell'appalto, a non avvalersi di alcuna mediazione o altra opera di terzi;
- b) a non corrispondere, né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'appalto stesso;



c) a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del servizio rispetto agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente capitolato, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini per tutta la durata del servizio in appalto;

d) a non praticare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, presentando un'offerta predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

L'inadempienza ad uno degli obblighi di cui sopra è causa di esclusione dalla procedura di gara ovvero, per l'inosservanza dell'obbligo elencato al punto c), di risoluzione di diritto del contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del broker, con facoltà per l'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 22. RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'appalto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell'appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso ad altre gare d'appalto.

Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato "Trattamento dei dati personali", l'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice della Privacy).

ARTICOLO 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, l'impresa partecipante alla gara dovrà autorizzare espressamente il trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento è il Comune di Bruino con sede in Piazza Municipio 3, 10090 Bruino (TO).

Il Titolare può essere contattato all'indirizzo PEC comune.bruino.to@cert.legalmail.it.



Il Titolare del Trattamento tratta i dati acquisiti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. Inoltre, garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui è in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente e, in particolare, per lo svolgimento della gara. La conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi cartacei e/o informatici.

Il broker aggiudicatario si impegna inoltre a trattare i dati personali di cui verrà in possesso per l'esecuzione del servizio in stretta conformità a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003.

ARTICOLO 24. CONTROVERSIE

Qualora insorgano controversie in fase esecutiva del contratto, circa la corretta valutazione dell'esattezza delle prestazioni pattuite, si applicano le disposizioni di cui all'art. 210 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Torino.

ARTICOLO 25. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio a quanto disposto dai vigenti disposizioni normative e regolamenti in materia.

Bruino, lì 18/08/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
(DI NUZZO Rag. Bartolomeo)